

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni (ad esempio, piano triennale dei fabbisogni, piano della performance, piano di prevenzione della corruzione, piano organizzativo del lavoro agile), racchiudendoli in un unico atto. Il presente schema di regolamento dà attuazione all'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che, in particolare, prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6, comma 6, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, che, a sua volta, prevede l'adozione da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni.

Sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la definizione del contenuto del piano integrato di attività e organizzazione il 2 dicembre u.s. è stata sancita l'intesa in Conferenza Unificata.

Per quanto riguarda lo schema di d.P.R., lo stesso si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'adozione da parte delle amministrazioni degli atti di piani di pianificazione che vengono assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del citato decreto-legge n. 80 del 2021.

L'articolo 2 prevede alcune modifiche di disposizioni vigenti contenenti atti di pianificazione. Si è, in primo luogo, ritenuto di intervenire mediante modifiche puntuali nei casi in cui non è risultato possibile procedere mediante abrogazione espressa.

Si è provveduto, inoltre, ad operare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, espungendo il riferimento agli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, che vengono aggiornati con l'indicazione della relativa sezione/sottosezione del Piano.

A fini di chiarezza, si allega una Tabella sintetica degli atti di pianificazione che rimangono assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e delle disposizioni abrogate o modificate dal presente schema di decreto che si riferiscono ai relativi adempimenti.



Atto di pianificazione	Fonte normativa della delega di delegificazione	Disposizioni normative abrogate o modificate	Sezione del PIAO in cui sono assorbiti tali adempimenti
Piano della performance	Articolo 6, comma 2, lettera a), DL 80 del 2021	articolo 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150	Articolo 3, comma 1, lettera b), del DM PIAO
Piano di azioni positive	Articolo 6, comma 2, lettera g), del DL 80 del 2021	articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	Articolo 3, comma 1, lettera b), n. 4, del DM PIAO
Piano di prevenzione della corruzione	Articolo 6, comma 2, lettera d), del DL 80 del 2021	articolo 1, comma 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190	Articolo 3, comma 1, lettera c), del DM PIAO
Piano organizzativo del lavoro agile	Articolo 6, comma 2, lettera b), del DL 80 del 2021	articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124	Articolo 4, comma 1, lettera b), del DM PIAO
Piano dei fabbisogni	Articolo 6, comma 2, lettera c), del DL 80 del 2021	articolo 6, commi 1, 4, 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	Articolo 4, comma 1, lettera c), del DM PIAO
Piano delle azioni concrete	Articolo 6, comma 2, lettere e) ed f), del DL 80 del 2021	Articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	Articolo 3, comma 1, lettera a) del DM PIAO
Piano esecutivo di gestione	Articolo 6, comma 2, lettere a), del DL 80 del 2021	articolo 169, ultimo periodo del comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	Articolo 3, comma 1, lettera b), del DM PIAO



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

Il presente schema di regolamento dà attuazione all'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che, in particolare, prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.


Lo schema di regolamento si limita ad abrogare le disposizioni normative che prevedono gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e ad operare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, espungendo il riferimento agli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, che vengono aggiornati con l'indicazione della relativa sezione/sottosezione del Piano. Esso riveste, quindi, carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente all'abrogazione disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), relativa al piano triennale dei fabbisogni del personale, si evidenzia che detto piano risulta assorbito dalla specifica sezione del PIAO di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). L'abrogazione non fa venire meno alcun limite finanziario in quanto il PIAO, ai sensi dell'articolo 8 del DM che lo disciplina, "*assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto.*".

Ne consegue, pertanto, che l'abrogazione del piano triennale dei fabbisogni ed il suo assorbimento nel PIAO non comportano effetti negativi per la finanza pubblica. La previsione, semmai, rafforza gli strumenti di programmazione e di controllo di cui l'amministrazione potrà disporre.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

24/01/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente Biagio Mazzotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Provvedimento: Schema di d.P.R. di individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. Si tratta, quindi, di un documento di programmazione unico volto a definire obiettivi della performance, gestione del capitale umano, sviluppo organizzativo, obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne, reclutamento, trasparenza e anti-corruzione, pianificazione delle attività, parità di genere, monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti.

Lo schema di regolamento in oggetto dà attuazione all'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che, in particolare, prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6, comma 6, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, che, a sua volta, prevede l'adozione da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni. Lo schema di d.P.R. in oggetto si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 ha la finalità di abrogare le disposizioni che prevedono l'adozione da parte delle amministrazioni degli atti di piani di pianificazione che sono assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

L'articolo 2 dispone modifiche di disposizioni vigenti contenenti atti di pianificazione. La finalità dell'intervento risiede nella necessità di apportare modifiche puntuali alla normativa vigente nei casi in cui non è risultato possibile procedere mediante abrogazione espressa e di operare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, espungendo

il riferimento agli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività o organizzazione, che vengono aggiornati con l'indicazione della relativa sezione/sottosezione del Piano.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo ed è funzionale al rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione all'attuazione del PNNR.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Di seguito sono indicate le disposizioni attualmente vigenti che prevedono la predisposizione da parte delle amministrazioni di atti di pianificazione. Il particolare:

- a) l'articolo 169, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca disposizioni in materia di piano esecutivo di gestione da parte degli enti locali, prevedendo che: *"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."*;
- b) l'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 6, e l'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano disposizioni in materia di piano dei fabbisogni del personale, prevedendo rispettivamente: *"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla*

disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. [...] 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale." e: "1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60. 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. [...] 6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.";

c) l'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui: "2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;

c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali";

d) l'articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, disciplina il piano della performance, prevedendo:” 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.”;

e) l'articolo 1, comma 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede appunto la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015;

f) l'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo al piano organizzativo del lavoro agile, secondo cui:” 1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.”;

g) l'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede che:” le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento incide direttamente sulle seguenti disposizioni che vengono abrogate dall'articolo 1:

- a) articolo 169, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 6, e articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 6, articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- d) articolo 1, comma 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 33, comma 1, all'articolo 35, comma 4, all'articolo 60-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, all'articolo 5, commi 01, lettera b) e 1, all'articolo 9, comma 1-bis, all'articolo 15, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, all'articolo 10, commi 6, 8, lettere a) e b), all'articolo 44, comma 1, e all'Allegato A, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni delineata dall'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali. Il decreto è adottato d'intesa con gli organi rappresentativi delle autonomie territoriali, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente decreto non interviene su materie già disciplinate con norme di rango secondario. La finalità perseguita è di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina della materia degli atti di pianificazione di competenza delle pubbliche amministrazioni.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza né si segnala la pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento, in un'ottica di razionalizzazione, riordino normativo e semplificazione, risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea con riguardo alla materia disciplinata dall'intervento normativo.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono previste nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella all'articolo 2 con riferimento alle seguenti disposizioni: articolo 33, comma 1, all'articolo 35, comma 4, articolo 60-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, articolo 5, commi 01, lettera b) e 1, articolo 9, comma 1-bis, all'articolo 15, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 10, commi 6, 8, lettere a) e b), articolo 44, comma 1, Allegato A, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento contiene l'abrogazione espressa, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello schema di regolamento, delle seguenti disposizioni:

- articolo 169, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 6, e articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 6, articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- articolo 1, comma 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nell'intervento normativo non sono presenti norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono nelle materie oggetto delle disposizioni del decreto altre deleghe legislative da esercitare.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento normativo non comporta l'adozione di decreti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non appare necessario commissionare all'Istat apposite elaborazioni statistiche.



37901981

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Legislativo del
Ministero per la pubblica amministrazione

Al Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

Oggetto: Schema di d.P.R. di individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - **Richiesta di esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.**

In riferimento al regolamento in oggetto, si chiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione, in relazione al ridotto impatto dell'intervento, ricorrendo congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari. Il provvedimento ha carattere ordinamentale e si limita ad abrogare le disposizioni vigenti che prevedono la predisposizione da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 6 del d.l. n. 80 del 2021 degli atti di pianificazione che risultano assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e ad apportare alla normativa vigente le necessarie modifiche ai fini del coordinamento con la disciplina del citato Piano. Lo schema di regolamento, quindi, non produce costi di adeguamento;

- 2) numero esiguo dei destinatari dell'intervento. Invero, il numero di destinatari dell'intervento non appare determinabile, tuttavia, può ritenersi che l'applicazione del provvedimento coinvolgerà le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- 3) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto. In relazione a quanto esposto sub 1), si evidenzia che l'attuazione del provvedimento non richiede l'impiego di risorse pubbliche;
- 4) nessuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. Il provvedimento, non avendo come destinatarie le imprese, non è suscettibile di produrre effetti distorsivi della concorrenza.

Il Capo dell'Ufficio
dott. Francesco Radicetti



VISTO 17 GEN 2022
Capo DAGL
dott. Carlo Deodato

per delega del Capo del Dipartimento
Il Dirigente Generale
(Dott. Edoardo Corvino)